

ELENCO SENTENZE 2014

(definitivo)

	N. ricorso	Data	Sentenza/Abstract
1	77/07	7.1.14	<p><i>Cusan e Fazzo</i> – <i>in materia di attribuzione del cognome ai figli</i>. La causa prende le mosse dal diniego opposto dall'ufficiale di stato civile alla registrazione all'anagrafe della figlia legittima dei ricorrenti con il solo cognome materno. I ricorsi promossi dalla coppia avverso tale decisione vennero respinti in tutti i gradi di giudizio. Essi ottennero unicamente dal Ministero dell'Interno l'autorizzazione a far completare il cognome dei loro figli aggiungendo il cognome materno. La Corte, con 6 voti contro 1, ha constatato la violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), avendo accertato che la scelta di attribuire ai figli legittimi il cognome paterno si basa unicamente su una discriminazione fondata sul sesso dei genitori. In particolare, la Corte ha ravvisato nell'impossibilità di derogare alla regola del patronimico un trattamento discriminatorio nei confronti delle donne, e per questo motivo in contrasto con la Convenzione.</p>
2	39180/08 39688/08 52477/08 52513/08 52583/08 52590/08 52891/08 52893/08 59074/08 59178/08 60179/08 61811/08 2358/09 4945/09 5063/09 5079/09 5106/09	14.1.14	<p><i>Montalto e altri</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i>. La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia</p>

			del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.
3	1537/04	14.1.14	Pascucci – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell’art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l’espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
4	48754/11	21.1.14	Placi – <i>in materia di trattamenti inumani e degradanti</i> . Il ricorrente, chiamato a svolgere il servizio militare obbligatorio, venne dichiarato idoneo alla leva, sebbene la sua valutazione psicoattitudinale avesse evidenziato diverse criticità. Successivamente, avendo manifestato dei disturbi psichici, il Placi venne sottoposto a diverse visite mediche, all’esito delle quali venne dichiarato inidoneo al servizio di leva. In particolare, i medici ritennero che continuare a svolgere il servizio militare avrebbe aggravato lo stato di ansia di cui il ricorrente soffriva. Il Placi chiese quindi al Ministro della Difesa una somma a titolo di risarcimento danni, ritenendo provato il nesso causale tra il suo stato di salute mentale e lo svolgimento del servizio militare. Il Ministero rigettò tale richiesta sulla base della relazione della Commissione medica territoriale di Bari, secondo la quale il disturbo ossessivo-compulsivo di cui soffriva il Placi non era dipendente dal servizio militare svolto. Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU lamentando che non era stata effettuata una valutazione corretta del suo stato di salute prima di prestare il servizio militare. La Corte ha ritenuto che lo Stato sia venuto meno al suo dovere di garantire che il ricorrente svolgesse il servizio militare in condizioni compatibili col rispetto dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 3 e che, nel caso di specie, data la sua specifica situazione, egli sia stato sottoposto a pericoli o sofferenze di intensità eccedente l’inevitabile livello di durezza inerente alla disciplina militare. Alla luce di tali considerazioni la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte ha altresì accertato la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, in quanto il ricorrente non ha avuto un equo processo dinanzi a un tribunale imparziale e in posizione di parità con il suo avversario nel procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.
5	33773/11	21.1.14	Zhou – <i>in materia di adozioni</i> . Il caso prende le mosse

			<p>dalla dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino di nazionalità cinese per l'asserita incapacità della madre di prendersi cura del bambino, pronunciata senza assicurare il diritto di visita della madre al figlio.</p> <p>Il curatore del minore aveva chiesto alla Corte d'appello di non procedere a un'adozione legittimante, ma a un'adozione legittimante aperta o adozione mite (c.d. «adozione semplice»), ossia a un'adozione che avrebbe permesso alla ricorrente di incontrare il figlio sotto la sorveglianza dei servizi sociali in modo tale da mantenere un legame tra loro. La Corte d'appello confermò invece lo stato di adottabilità del minore, sottolineando che un'adozione semplice non era prevista dal legislatore.</p> <p>La Corte EDU ha ritenuto che le autorità italiane non hanno adottato alcuna misura volta a preservare il legame familiare tra la ricorrente e il figlio e di favorirne lo sviluppo, limitandosi invece a prendere atto di alcune difficoltà, che avrebbero potuto essere superate per mezzo di un'assistenza sociale mirata. Né il Governo ha fornito alcuna spiegazione convincente che potesse giustificare la soppressione del legame di filiazione materna tra la ricorrente e il figlio. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto della ricorrente al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 CEDU.</p>
6	1780/04	28.1.14	<p>Giannitto – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.</p>
7	29932/07	4.2.14	<p>Mottola e altri – <i>in materia di diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale</i>. I ricorrenti sono medici che, tra il 1983 e il 1997, lavoravano presso il Policlinico dell'Università Federico II di Napoli dapprima con contratti a tempo determinato con remunerazione a gettone e, successivamente, con contratti a tempo indeterminato. Nel 2004 essi avevano presentato ricorso al giudice amministrativo al fine di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ospedale universitario, ed ottenere così il versamento dei contributi previdenziali. Il Tar accolse i ricorsi e condannò l'università al versamento dei contributi non pagati. Tale pronuncia venne però annullata dal Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello dell'università, dichiarò i ricorsi irricevibili in quanto</p>

			<p>essi avrebbero dovuto essere presentati davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 165 del 2000. La Corte EDU, nel constatare come la normativa transitoria in materia di ripartizione della giurisdizione si prestasse a diverse interpretazioni, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU relativo al diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, avendo riconosciuto che i ricorrenti erano stati privati della possibilità di presentare ricorso alla autorità giudiziaria competente. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU avendo ritenuto che lo Stato non aveva realizzato il giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.</p>
8	25376/06	4.2.14	<p><i>Ceni – in materia di protezione della proprietà.</i> La ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di vendita per un immobile in costruzione. Di fronte al rifiuto di addivenire alla stipula del contratto definitivo, la ricorrente convenne in giudizio l'impresa costruttrice al fine di ottenere il trasferimento della proprietà per via giudiziaria. Nelle more del giudizio, l'impresa fu dichiarata in stato di fallimento, circostanza che provocò l'interruzione <i>de jure</i> del procedimento civile promosso dalla ricorrente.</p> <p>Successivamente il curatore fallimentare comunicò alla ricorrente la sua decisione di risolvere il contratto preliminare di compravendita e di mettere all'asta l'appartamento da lei posseduto. L'immobile in questione venne quindi venduto all'asta e la Ceni fu costretta a riacquistarlo dai nuovi proprietari</p> <p>La ricorrente ha adito la Corte EDU lamentando che la decisione del curatore fallimentare di risolvere il contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui essa era parte contraente ha violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.</p> <p>La Corte ha ritenuto che la ricorrente sia stata privata di qualsiasi tutela effettiva contro la perdita dell'appartamento e delle somme versate per l'acquisto dello stesso, e obbligata a sopportare un onere eccessivo ed esorbitante. Ella, inoltre, non disponeva di alcun rimedio giurisdizionale per poter far valutare la necessità e la proporzionalità della decisione del curatore fallimentare, dal momento che quest'ultimo aveva esercitato un potere discrezionale che non poteva essere soggetto al controllo giurisdizionale. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, lo Stato non ha soddisfatto gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 1 del Protocollo</p>

			n. 1 alla Convenzione e che vi è stata pertanto violazione di questa disposizione. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
9	29907/07	4.2.14	<i>Staubano e altri</i> – <i>in materia di diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale.</i> I ricorrenti sono medici che, tra il 1983 e il 1997, lavoravano presso il Policlinico dell'Università Federico II di Napoli dapprima con contratti a tempo determinato con remunerazione a gettone e, successivamente, con contratti a tempo indeterminato. Nel 2004 essi avevano presentato ricorso al Tar al fine di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ospedale universitario, ed ottenere così il versamento dei contributi previdenziali. Il Tar accolse i ricorsi e condannò l'università al versamento dei contributi non pagati. Tale pronuncia venne però annullata dal Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'appello dell'università, dichiarò i ricorsi irricevibili in quanto essi avrebbero dovuto essere presentati davanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 165 del 2000. La Corte EDU, nel constatare come la normativa transitoria in materia di ripartizione della giurisdizione si prestasse a diverse interpretazioni, ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU relativo al diritto ad un processo equo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, avendo riconosciuto che i ricorrenti erano stati privati della possibilità di presentare ricorso alla autorità giudiziaria competente. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU avendo ritenuto che lo Stato non aveva realizzato il giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.
10	33312/03	4.2.14	<i>Benenati e Scillamà</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta.</i> Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
11	6015/05	4.2.14	<i>Pagnozzi</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta.</i> Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
12	7509/08	11.2.14	<i>Conrada n. 2</i> – <i>in materia di condizioni di detenzione.</i> Il ricorrente stava scontando la pena di

			<p>dieci anni di reclusione inflittagli a seguito della condanna per concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Invocando l'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente ha adito la Corte EDU lamentando che, in considerazione della sua età e del suo stato di salute, i ripetuti rigetti, da parte del magistrato e del tribunale di sorveglianza, delle sue istanze di differimento dell'esecuzione della pena o di ammissione al regime degli arresti domiciliare abbiano costituito un trattamento inumano e degradante.</p> <p>La Corte, tenuto conto dei certificati medici in possesso delle autorità, del tempo trascorso prima dell'ammissione alla detenzione domiciliare e dei motivi alla base delle decisioni di rigetto delle istanze di differimento dell'esecuzione della pena o di ammissione al regime della detenzione domiciliare, ha concluso che il mantenimento in stato detentivo del ricorrente era incompatibile con il divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall'articolo 3 della Convenzione.</p>
13	18640/10 18647/10 18663/10 18668/10 18698/10	4.3.14	<p><i>Grande Stevens e altri</i> – <i>in materia di ne bis in idem</i>. Il caso prende le mosse dal procedimento avviato dalla Consob nei confronti dei ricorrenti per aggioaggiamento finanziario, conclusosi con l'irrogazione nei confronti dei medesimi di sanzioni amministrative di notevole entità, oltre alla interdizione ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo di società quotate in borsa. Nelle more del procedimento civile, i ricorrenti vennero rinviati a giudizio per gli stessi fatti. Dopo il deposito in cancelleria della sentenza di rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso la condanna inflitta dalla CONSOB i ricorrenti, invocando il principio del <i>ne bis in idem</i>, chiesero l'abbandono delle azioni penali nei loro confronti. La corte d'appello, nel confermare la condanna dei ricorrenti per il reato ad essi ascritto, esclude la violazione del principio del <i>ne bis in idem</i>. Essi hanno quindi adito la Corte EDU lamentando l'iniquità del procedimento dinanzi alla CONSOB, nonché la mancanza di imparzialità e indipendenza di tale organo. Sotto tale profilo la Corte ha ritenuto che, anche se il procedimento dinanzi alla CONSOB non ha soddisfatto le esigenze di equità e di imparzialità oggettiva dall'articolo 6 della Convenzione, i ricorrenti hanno comunque beneficiato del successivo controllo da parte di un organo indipendente e imparziale dotato di piena giurisdizione, ovvero la Corte d'appello di Torino. Tuttavia, quest'ultima non ha tenuto un'udienza pubblica, circostanza che, nel caso di</p>

			specie, ha costituito una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione. Quanto alla doglianza relativa alla violazione del principio del <i>ne bis in idem</i> , per avere i ricorrenti subito una sanzione penale all'esito del procedimento dinanzi alla CONSOB e per essere stati oggetto di un'azione penale per gli stessi fatti, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 4, Prot. n. 7, CEDU.
14	3601/08 3615/08 3645/08 3705/08 3708/08 5340/08 5345/08 6628/08 6642/08	25.3.14	<i>Biasucci e altri</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i> . La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.
15	17120/09	8.4.14	<i>Dhabbi</i> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i> . Il ricorrente, un cittadino tunisino residente in Italia, aveva adito il Tribunale di Marsala al fine di veder riconosciuto il proprio diritto all'assegno per nucleo familiare. La domanda era fondata sulla circostanza che, sebbene il Dhabbi non fosse di nazionalità italiana, come richiesto dalla legge n. 448 del 1998 per la concessione del suddetto assegno, egli aveva diritto al riconoscimento dell'assegno familiare in virtù dell'accordo euro-mediterraneo ratificato dall'Italia con legge n. 35 del 1997. Sia in appello che nel successivo giudizio di Cassazione il ricorrente aveva altresì chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE, al fine di accertare se l'art. 65 dell'accordo euro-mediterraneo riconoscesse a un lavoratore tunisino il diritto all'assegno familiare di cui alla legge n. 448 del 1998. Il ricorrente ha quindi adito al Corte EDU lamentando come la Cassazione non avesse esaminato la sua richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte

			<p>ha constatato la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, per non avere la Cassazione motivato il suo rifiuto a sollevare la questione pregiudiziale richiesta dal ricorrente. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che non vi fosse alcuna giustificazione obiettiva e razionale, anche tenendo conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati in materia, alla esclusione dal godimento di alcuni benefici fondata unicamente sulla nazionalità.</p>
16	21838/10 21849/10 21852/10 21855/10 21860/10 21863/10 21869/10 21870/10	15.4.14	<p><i>Stefanetti e altri</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia è relativa ad alcune cause intentate da cittadini italiani, i quali avevano chiesto che il trattamento pensionistico ad essi spettante per gli anni di lavoro prestati in Svizzera fosse calcolato sulla base della retribuzione effettiva percepita, conformemente alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 ed alla giurisprudenza consolidata.</p> <p>Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, che recepiva il criterio di calcolo, meno favorevole per i ricorrenti, adottato dall'INPS. La Corte – dopo aver ricordato che il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo consacrati dall'art. 6 si oppongono ad ogni ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione giudiziaria di una lite – ha constatato la violazione da parte dello Stato italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, essendo esso intervenuto con una norma <i>ad hoc</i> al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi in cui era convenuto. I giudici di Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, per avere i ricorrenti subito un onere eccessivo e sproporzionato.</p>
17	73869/10	22.4.14	<p><i>G.C.</i> – <i>in materia di condizioni di detenzione.</i> La causa prende le mosse dal ricorso presentato da un detenuto che lamentava di non aver ricevuto cure adatte al suo stato di salute durante la sua permanenza in carcere. La Corte ha constatato che il ritardo nell'apprestare cure e trattamenti adeguati alla patologia di cui soffriva il ricorrente ha posto quest'ultimo in una situazione tale da suscitare in lui dei sentimenti costanti di angoscia, inferiorità e umiliazione sufficientemente forti da costituire un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. Pertanto ha dichiarato sussistente la violazione</p>

			dell'art. 3 CEDU.
18	6069/09 16797/09	13.5.14	<i>Bordoni e altri</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.
19	18166/09	13.5.14	<i>Peduzzi e Arrighi</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.
20	61273/10	13.5.14	<i>Caponetto</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori

			<p>appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.</p>
21	45869/08 47348/08	13.5.14	<p>Marino e Colacione – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.</p>
22	72964/10	27.5.14	<p>Rumor – <i>in materia di violenza domestica.</i> Nel novembre 2008 la ricorrente era stata vittima di una violenta aggressione da parte del compagno, che l'aveva picchiata ripetutamente e sequestrata in casa. L'uomo era stato quindi arrestato e condannato alla pena della reclusione di tre anni.</p> <p>La ricorrente, invocando l'art. 3, da solo e in combinato disposto con l'art. 14 CEDU, ha lamentato</p>

			l'inerzia delle autorità italiane, che non l'avrebbero protetta e sostenuta dopo l'aggressione subita, nonché l'inadeguatezza della legislazione nazionale in materia di violenza domestica, tale da determinare una discriminazione fondata sul sesso. La Corte ha dichiarato non sussistenti le violazioni contestate, avendo ritenuto adeguato ed efficace il quadro normativo apprestato per la repressione e la prevenzione dei casi di violenza domestica
23	2911/05	3.6.14	Rossi e Variale – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
24	1635/03 22395/03 22399/03 22400/03 22402/03 22406/03	3.6.14	Salvatore e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
25	15397/11	24.6.14	Alberti – <i>in materia di divieto di trattamenti inumani o degradanti</i> . Il caso prende le mosse dal procedimento penale aperto a seguito della denuncia del ricorrente, il quale lamentava di essere stato sottoposto a maltrattamenti in occasione del suo arresto. Tale procedimento venne archiviato su decisione del GIP. Il sig. Alberti ha quindi adito la Corte EDU lamentando di essere stato vittima di trattamenti inumani e degradanti da parte dei carabinieri che l'avevano arrestato. Egli lamentava altresì il fatto che le autorità nazionali sarebbero venute meno al loro obbligo di condurre un'indagine diligente, rapida ed indipendente quanto alla denuncia di maltrattamenti. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, sotto il profilo sostanziale, avendo ritenuto non giustificato l'uso della forza da parte dei carabinieri durante il periodo in cui il ricorrente era sotto il loro controllo. La Corte ha altresì ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 sotto il profilo procedurale, avendo ritenuto che l'inchiesta sui maltrattamenti denunciati dal ricorrente non è stata condotta con la necessaria diligenza.
26	54425/08 58361/08 58464/08 60505/08 60524/08	24.6.14	Cataldo e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i> . La pronuncia è relativa ad alcune cause intentate da cittadini italiani, i quali avevano chiesto che il trattamento pensionistico ad essi spettante per gli anni di lavoro prestati in Svizzera fosse calcolato sulla base della retribuzione effettiva

	61827/08		<p>percepita, conformemente alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 ed alla giurisprudenza consolidata.</p> <p>Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, che recepiva il criterio di calcolo, meno favorevole per i ricorrenti, adottato dall'INPS. La Corte, richiamando quanto da essa statuito nella analoga pronuncia Maggio e altri c. Italia, ha constatato la violazione da parte dello Stato italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU.</p>
27	3429/09 3430/09 3431/09 3432/09 3992/09 4100/09 11561/09 15609/09 15637/09 15649/09 15761/09 15783/09 17111/09 17371/09 17374/09 17378/09 20787/09 20799/09 20830/09 29007/09 41408/09 41422/09	24.6.14	<p><i>Biraghi e altri</i> – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> La pronuncia è relativa ad alcune cause intentate da cittadini italiani, i quali avevano chiesto che il trattamento pensionistico ad essi spettante per gli anni di lavoro prestati in Svizzera fosse calcolato sulla base della retribuzione effettiva percepita, conformemente alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 ed alla giurisprudenza consolidata.</p> <p>Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, che recepiva il criterio di calcolo, meno favorevole per i ricorrenti, adottato dall'INPS. La Corte, richiamando quanto da essa statuito nella analoga pronuncia Maggio e altri c. Italia, ha constatato la violazione da parte dello Stato italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU.</p>
28	48357/07 52677/07 52687/07 52701/07	24.6.14	<p><i>Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S.</i>– <i>in materia di diritto ad un processo equo, sotto il profilo della ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia.</i> Negli anni ottanta il legislatore italiano approvò delle leggi che fornivano alle aziende agricole, mediante fiscalizzazioni e sgravi contributivi, una duplice riduzione dei contributi previdenziali che esse versavano per i propri dipendenti. Nel luglio 1988 l'INPS emise una circolare in cui dichiarava che le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi erano alternativi e non cumulativi. Le ricorrenti, quattro società agricole, agirono in giudizio contro l'INPS nel 2000 e nel 2002. In primo grado e in appello i giudici si pronunciarono a favore delle società, ritenendo che i due benefici fossero cumulativi. Tuttavia nel novembre 2003 il legislatore italiano approvò la legge n. 326 che stabiliva espressamente che le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi erano</p>

			<p>alternativi e non cumulativi. Successivamente, l'INPS propose ricorso alla Corte di Cassazione, che accolse i ricorsi sulla base della legge n. 326. Le società ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando che la legge n. 326 ha costituito un'ingerenza legislativa nei procedimenti giudiziari in violazione del loro diritto a un equo processo. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, in quanto, nel caso in esame, la legge n. 326 ha avuto un impatto decisivo sull'esito di un giudizio pendente e non vi erano motivi imperativi di interesse pubblico per la sua applicazione retroattiva.</p> <p>La Corte ha invece dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo ritenuto che la scelta del legislatore si fosse conformata al requisito di legittimità previsto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, e che la misura contestata non aveva imposto un onere eccessivo alle società ricorrenti.</p>
29	36629/10	1.7.14	<p>Saba – <i>in materia di trattamenti disumani e degradanti</i>. Il caso prende le mosse dalla denuncia presentata dal sig. Saba, insieme ad altri detenuti, nei confronti di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza commessi all'interno del carcere di Sassari. Alla denuncia era seguito un procedimento penale conclusosi con dieci condanne per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Per i restanti imputati, i reati contestati di violenza privata e abuso d'ufficio caddero in prescrizione.</p> <p>Il ricorrente aveva quindi promosso ricorso alla Corte EDU, denunciando che i trattamenti subiti potevano essere ascritti alla tortura e lamentando che a causa della lentezza del procedimento giudiziario, i responsabili avevano beneficiato della prescrizione quale causa estintiva del reato.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, sotto i profili sia sostanziale sia procedurale.</p> <p>Sotto il primo aspetto, la Corte ha ritenuto che il trattamento cui il ricorrente era stato sottoposto lo aveva avvilito e umiliato, in un contesto di forte tensione emotiva, in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro sorte. Il ricorrente ha dovuto provare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità. Di qui la constatazione che l'incidente in questione fosse qualificabile come un trattamento degradante, vietato in quanto tale dall'articolo 3 della Convenzione.</p>

			<p>Sotto l'aspetto procedurale la Corte ha ritenuto che l'impegno delle autorità nazionali volto a reprimere la violazione del diritto sancito dall'art. 3 non potessero dirsi soddisfacenti in ragione del carattere lento e macchinoso delle procedure, che si sono poste in contrasto con i criteri di un'inchiesta approfondita ed effettiva.</p>
30	61820/08	1.7.14	<p>Guadagno e altri – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. La causa prende le mosse dal giudizio promosso dai ricorrenti, magistrati amministrativi consiglieri di Stato, per ottenere l'adeguamento del loro salario in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 265 dell'8 agosto 1991. Essi ritenevano infatti di avere diritto, in virtù di tali disposizioni, allo stesso stipendio riconosciuto ad altri consiglieri di Stato che, pur avendo un'anzianità inferiore alla loro, godevano di un trattamento stipendiale più elevato.</p> <p>Nelle more del giudizio entrò in vigore la legge n. 388 del 2000, il cui art. 50 vietava, con effetto retroattivo, di procedere al pagamento dei crediti stabiliti in materia da decisioni giudiziarie diverse da quelle che erano già divenute definitive alla data della sua entrata in vigore. I ricorrenti pertanto, secondo l'Amministrazione che si opponeva all'esecuzione della sentenza del Tar, non avrebbero più potuto far valere il diritto all'adeguamento;</p> <p>Il Consiglio di Stato, davanti al quale era stata impugnata la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, accolse l'appello dell'Amministrazione e giudicò legittima la decisione di non dare esecuzione alla sentenza del TAR favorevole ai ricorrenti.</p> <p>La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla circostanza se, nel caso di specie, l'intervento del legislatore abbia pregiudicato l'equità del procedimento e, in particolare, la parità delle armi, ha ritenuto che l'intervento legislativo, che regolava definitivamente e retroattivamente il merito della controversia che opponeva i ricorrenti allo Stato dinanzi ai giudici interni, non era giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.</p>
31	43892/04	8.7.14	<p>Pennino – <i>istanza di revisione ex art. 80 del regolamento della Corte</i>. Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 24 settembre 2013, con la quale la Corte, in una causa relativa alla omessa esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, aveva accertato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU e dell'art. 6</p>

			<p>CEDU e condannato lo Stato italiano a versare la somma di 30.000 euro a titolo di pregiudizio morale e materiale, oltre alla somma di 5.00 euro per le spese di procedura.</p> <p>A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento del suo credito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. La Corte ha respinto la domanda di revisione in quanto i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo prima della suddetta pronuncia.</p>
32	43870/04	8.7.14	<p><i>De Luca</i> – <i>istanza di revisione ex art. 80 del regolamento della Corte.</i> Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 24 settembre 2013, con la quale la Corte, in una causa relativa alla omessa esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, aveva accertato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU e dell'art. 6 CEDU e condannato lo Stato italiano a versare la somma di 30.000 euro a titolo di pregiudizio morale e materiale, oltre alla somma di 5.00 euro per le spese di procedura.</p> <p>A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento del suo credito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. La Corte ha respinto la domanda di revisione in quanto i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo prima della suddetta pronuncia.</p>
33	38624/07	15.7.14	<p><i>Panetta</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo.</i> La causa ha ad oggetto il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti della ricorrente, una cittadina italo-francese sposata con un cittadino italiano. In particolare, la ricorrente lamentava l'inerzia da parte delle autorità italiane per quanto riguarda le sue domande volte a ottenere il versamento dell'assegno dovuto dal suo ex marito.</p> <p>La Corte, richiamando la sua giurisprudenza in tema di ragionevole durata del processo, ha constatato la violazione dell'art. 6, par 1, CEDU.</p>

34	14625/03 14628/03 15007/03	22.7.14	Bifulco e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
35	657/10 27897/10 27908/10 64297/10	9.9.14	Caligiuri e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica</i> . La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.
36	33955/07	9.9.14	Carrella – <i>in materia di condizioni di detenzione</i> . La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un detenuto, affetto da una forma di diabete associata a molte complicanze, che invocando l'art. 3 CEDU lamentava la mancanza di cure mediche adeguate in carcere nonché i numerosi errori e omissioni che avrebbero messo in pericolo la sua vita e lo avrebbero sottoposto a un trattamento inumano o degradante. Il ricorrente si doleva altresì del fatto che le autorità non avessero preso in considerazione la possibilità di consentirgli di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione in carcere, archiviando altresì la querela con la quale egli aveva denunciato l'insufficienza e l'inadeguatezza delle cure alle quali era stato sottoposto. La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione, sotto il profilo materiale, in quanto, nonostante alcuni ritardi, le autorità hanno ottemperato al loro obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente attraverso controlli medici appropriati. La Corte, inoltre, ha affermato che non vi è stata violazione dall'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale, in quanto la denuncia del ricorrente è stata oggetto di un'inchiesta rapida ed

			effettiva.
37	46154/11	23.9.14	<p><i>Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A.– in materia di occupazione di terreni demaniali.</i> La società ricorrente sosteneva di essere proprietaria per immemoriale di un complesso immobiliare e produttivo di cui facevano parte anche le c.d. valli da pesca, ovvero “terreni con corpi idrici circoscritti da barriere” siti nella Laguna di Venezia (in sostanza: una serie di terre attraversate da canali). Nel 1989 la Guardia di Finanza di Padova intimò alla società il rilascio delle terre in quanto appartenenti al demanio. Ne scaturì un contenzioso che, giunto in Cassazione, si concluse con la conferma della pronuncia resa in sede di appello che aveva accertato l’appartenenza al demanio pubblico dei terreni in questione e aveva dichiarato l’obbligo della società di corrispondere allo Stato un’indennità per occupazione abusiva, il cui importo sarebbe stato determinato in un procedimento separato. La ricorrente, invocando l’art. 1 Prot. n. 1 CEDU, lamentava di essere stata privata senza alcun indennizzo della valle da pesca da essa utilizzata e di essere stata riconosciuta debitrice nei confronti dello Stato di una indennità di occupazione senza titolo il cui importo avrebbe potuto essere molto elevato. La Corte – sulla base delle evidenze di fatto prospettate dalle parti - ha ritenuto che l’ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei beni, effettuata senza indennizzo e imponendo alla ricorrente degli oneri supplementari, fosse manifestamente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ha pertanto ritenuto sussistente la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto lo Stato non ha mantenuto un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco e la ricorrente ha dovuto sopportare un onere eccessivo e sproporzionato.</p>
38	16643/09	21.10.14	<p><i>Sharifi e altri contro Italia e Grecia – in materia di respingimenti.</i> I ricorrenti sono trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi e un cittadino eritreo, i quali affermano, in particolare, di essere entrati clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stati immediatamente respinti verso tale paese, con il rischio di essere espulsi verso i rispettivi paesi di origine, dove avrebbero potuto rischiare la morte, o essere sottoposti a tortura o a trattamento inumano o degradante.</p> <p>I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, a maggioranza, in relazione a quattro ricorrenti che avevano mantenuto contatti regolari con il loro difensore nel</p>

			<p>procedimento dinanzi alla Corte, che vi sia stata:</p> <p>1) violazione da parte della Grecia dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) CEDU in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo per i suddetti ricorrenti e del rischio di espulsione verso l'Afghanistan, dove sarebbero stati probabilmente sottoposti a maltrattamenti;</p> <p>2) violazione da parte dell'Italia dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri);</p> <p>3) violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3, in quanto le autorità italiane, respingendo questi ricorrenti verso la Grecia, li avevano esposti ai rischi derivanti dalle carenze della procedura di asilo in tale paese; e violazione da parte dell'Italia dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo o a qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona.</p> <p>La Corte ha ritenuto, in particolare, di condividere le preoccupazioni di diversi osservatori riguardo al respingimento automatico, attuato dalle autorità di frontiera italiane nei porti del Mar Adriatico, di persone che, nella maggioranza dei casi, erano consegnate ai comandanti dei traghetti per essere ricondotte in Grecia, e pertanto private di qualsiasi diritto procedurale e sostanziale.</p> <p>Essa ha inoltre ribadito che il sistema di Dublino – che serve per determinare lo Stato membro dell'Unione europea competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – deve essere applicato in modo compatibile con la Convenzione. Pertanto, non poteva essere giustificata alcuna forma di allontanamento collettivo e indiscriminato facendo riferimento a tale sistema, e spettava allo Stato che eseguiva il respingimento garantire che il paese di destinazione offrisse garanzie sufficienti, nell'applicazione della sua politica di asilo, per impedire che la persona interessata fosse espulsa verso il suo paese di origine senza una valutazione dei rischi cui andava incontro.</p>
39	17760/03 17761/03 19903/03 19905/03	21.10.14	Zucchinali e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . La Corte ha constatato in ciascuno dei ricorsi ad eccezione dei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03 una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, per l'eccessiva durata dei procedimenti

	19908/03 19911/03 19915/03 20114/03		principali. La Corte ha altresì riconosciuto la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU anche in relazione al ritardo nel versamento delle somme di cui alla legge Pinto. Dichiara altresì che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda il ritardo nel pagamento dei risarcimenti Pinto nei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03.
40	3168/11 3170/11 15195/11 15200/11 15203/11 15205/11 15976/11 30691/11 30762/11 30767/11 30786/11 30792/11 30795/11 30830/11 30835/11 30839/11 30855/11 30899/11 47154/11	13.11.14	<p>G.G. e altri – <i>in materia di diritto alla vita</i>. All'origine della causa vi sono diciannove ricorsi proposti da persone (o dai loro eredi) che erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso, contraendo chi il virus dell'epatite C, chi quello dell'epatite B, chi entrambi i virus. Invocando il precedente della Corte EDU reso nella causa G.N. e altri c. Italia, i ricorrenti denunciavano la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, in ragione della eccessiva durata dei procedimenti civili avviati al fine di ottenere il risarcimento del danno che essi stessi o i loro de cuius avevano subito a seguito del contagio contratto in un ospedale pubblico.</p> <p>La Corte ha rilevato che la durata dei procedimenti in causa sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte ad un motivo difendibile basato sull'articolo 2 della Convenzione, non abbiano offerto una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali imposti allo Stato da questa disposizione. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.</p>
41	997/05	25.11.14	Maiorano e Serafini – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'ingerenza nei diritti di proprietà dei ricorrenti non è compatibile con il principio di legalità ed ha pertanto violato il diritto dei medesimi al pacifico godimento dei loro beni di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1.
42	43978/09	2.12.14	Battista – <i>in materia di libertà di circolazione</i> . Il caso prende le mosse dalla richiesta avanzata al giudice tutelare da parte del sig. Battista, che all'epoca dei fatti si stava separando dalla moglie, di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto. A tale richiesta si era opposta la ex moglie, che gli contestava il mancato pagamento dell'assegno alimentare dovuto. Le autorità nazionali non solo negarono al ricorrente la possibilità di iscrivere i figli sul proprio passaporto, ma gli rifiutarono il rilascio di un passaporto e di una carta d'identità valida per l'espatrio, in quanto vi era il rischio che recandosi all'estero il ricorrente non avrebbe più versato l'assegno alimentare. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo

			n. 4 alla Convenzione, in quanto l'imposizione automatica di una simile misura limitativa della libertà di circolazione, per una durata indeterminata e senza tener conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non può essere considerata necessaria in una società democratica.
43	25376/06	16/12/14	<i>Ceni – liquidazione ex art. 41 CEDU.</i> Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 4.2.14.
44	26010/04	16/12/14	<i>D'Asta – in materia di espropriazione indiretta.</i> Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.